



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Giuri Assist

Reddito d'impresa

- 4 | **Ferie non godute dai dipendenti – esercizio di competenza del costo - Cassazione n. 15457 del 13/6/18**
- 4 | **Spese di manutenzione e realizzazione del verde aziendale – non sono spese di rappresentanza - Cassazione n. 15843 del 15/6/18**

Iva

- 4 | **Acquisto di immobile - Prova ai fini della detrazione IVA - Cassazione n. 16546 del 22/6/18**
- 4 | **Sottoscrizione della convenzione di lottizzazione – nessun obbligo di emettere fattura - Cassazione n. 16533 del 22/6/18**
- 5 | **Ristrutturazione di immobili non di proprietà - detrazione dell'Iva Cassazione n. 11533 dell'11/5/18**

Irap

- 5 | **Irap professionisti - rapporti con altri esercenti la medesima attività per incarichi attinenti alla stessa attività professionale e pluralità di studi professionali - Cassazione n. 15559 del 13/6/18**
- 6 | **Irap - esercizio della professione in forma associata - Cassazione n. 16623 del 25/6/18**

Fiscalità persone fisiche

- 6 | **Agevolazione "prima casa" - rileva la residenza familiare -Cassazione n. 16604 del 22/6/18**
- 6 | **Agevolazione "prima casa" - vendita infraquinquennale dell'immobile – l'acquisto entro 1 anno della nuda proprietà del 2° immobile non evita la decadenza dal beneficio - Cassazione n. 17148 del 28/6/18**
- 7 | **Agevolazioni "prima casa" - vendita infraquinquennale dell'immobile – per mantenere l'agevolazione è necessario il concreto trasferimento della residenza nell'unità abitativa correlata- Cassazione n. 14317 del 5/6/18**
- 7 | **Agevolazioni "prima casa" - acquisto in comunione legale da parte di uno solo dei coniugi - mancata dichiarazione di volontà del coniuge non intervenuto al rogito - revoca beneficio - Cassazione n. 14326 del 5/6/18**
- 8 | **Cessione a titolo oneroso di un terreno – plusvalenza tassabile anche se si tratta di un una zona destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico - Cassazione n. 16561 del 22/6/18**
- 8 | **Cessione di terreno edificabile - deducibilità di costi e oneri dalla plusvalenza - Cassazione n. 16538 del 22/6/18**

Accertamento questioni sostanziali

- 8 | **Accertamento sui conti correnti di soci e amministratori - Cassazione n. 16540 del 22/6/18**
- 9 | **Società cancellata dalla registro delle imprese – la responsabilità dei soci per i debiti della società - Cassazione n. 17243 del 2/7/18**
- 9 | **Redditometro – interessi su capitali depositati all'estero oggetto di scudo fiscale - Cassazione n. 16638 del 25/6/18**
- 9 | **Cancellazione delle società di Equitalia – i giudizi pendenti procedono -Cassazione n. 15869 del 15/6/18**
- 10 | **Rateizzazione - Interessi di mora sulle sanzioni - Cassazione n. 16553 del 22/6/18**

Giuri Assist

- 10 | **Accertamento – possesso di redditi per interposta persona** - *Cassazione n. 17128 del 28/6/18*

Accertamento questioni procedurali

- 10 | **Plusvalenza tassabile – mancata opzione per la rateizzazione in dichiarazione – la rateizzazione si desume dal comportamento concludente** - *Cassazione n. 16242 del 20/6/18*

Penale

- 11 | **La cessione del credito dopo la trascrizione del sequestro non determina di per sé la mala fede** - *Cassazione, Sezioni Unite, n. 29847 del 3/7/18*
- 11 | **È reato la compensazione dei debiti con crediti inesistenti mediante acollo** - *Cassazione n. 29870 del 3/7/18*

Varie

- 12 | **Credito d'imposta ed esclusione del legittimo affidamento** - *Cassazione n. 14620 del 6/6/18*
- 12 | **Imposta di registro nel caso di cessione di un complesso produttivo** - *Cassazione n. 17182 del 28/6/18*

REDDITO D'IMPRESA

Ferie non godute dai dipendenti – esercizio di competenza del costo**Cassazione n. 15457 del 13/6/18**

Il costo delle ferie non godute va rapportato all'esercizio di competenza, in quanto maturato in quell'esercizio, senza che rilevi il fatto che il contribuente fruisca delle ferie in un periodo diverso, trattandosi di un costo certo nella sua esistenza e determinabile sulla base degli elementi risultanti alla chiusura dell'esercizio, indipendentemente dall'eventuale godimento delle ferie stesse nell'esercizio.

La Cassazione giunge a tale conclusione considerato che l'art. 109, co. 1, del Tuir stabilisce che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali specifiche norme non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, fatta eccezione per quelli di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, che concorrono a formarli nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito implicano, dunque, che gli elementi reddituali derivanti da una determinata operazione siano iscritti in bilancio non già con riferimento alla data del pagamento o dell'incasso materiale del corrispettivo, ma nel momento in cui esso perviene a completa maturazione, con il solo limite della certezza di costi o ricavi non ancora determinabili.

Non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la deduzione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, atteso che le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi sono vincolanti sia per il contribuente che per l'erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono, né legittimano un qualche giudizio sull'esistenza o meno di un danno erariale, per modo che appare decisamente irrilevante l'eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto.

Spese di manutenzione e realizzazione del verde aziendale – non sono spese di rappresentanza**Cassazione n. 15843 del 15/6/18**

L'inerenza esprime la riferibilità del costo sostenuto all'attività d'impresa, ossia che ad esso sia riconoscibile una capacità di arrecare, anche in via solo potenziale, una utilità diretta od indiretta (Cass. n. 10914 del 27/5/15); l'intervento di sistemazione sull'area pertinenziale aziendale (al di là del connaturato carattere di gestione dell'immobile aziendale) in quanto volto a valorizzare l'immagine dell'impresa pare porsi in connessione con le finalità imprenditoriali in senso ampio. Non si tratta dunque di spese di rappresentanza e conseguentemente l'Iva è interamente detraibile.

IVA

Acquisto di immobile - prova ai fini della detrazione IVA**Cassazione n. 16546 del 22/6/18**

A giudizio della Corte - per potersi avvalere della detrazione dell'IVA e della deduzione delle quote d'ammortamento del bene - il contribuente è gravato dell'onere di dimostrare, alternativamente, di avere utilizzato l'immobile per l'attività d'impresa o che esso è insuscettibile di una destinazione diversa da quella strumentale all'attività d'impresa senza radicali trasformazioni.

Sottoscrizione della convenzione di lottizzazione – nessun obbligo di emettere fattura**Cassazione n. 16533 del 22/6/18**

Le convenzioni di lottizzazione non costituiscono un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive, mancando una "vera e propria corrispondenza di tipo contrattuale tra cessioni immobiliari, opere di

urbanizzazione, prestazioni e contributi vari, con cui si attuano gli obblighi convenzionali, e il perfezionamento del procedimento amministrativo finalizzato alla legittimazione dell'attività lottizzatoria (così in dottrina), atteso che tali convenzioni addirittura "lasciano integra... la potestà pubblicistica del Comune in materia di disciplina del territorio e di regolamentazione urbanistica, ivi compresa la facoltà di liberarsi dal vincolo contrattuale, alla stregua di esigenze sopravvenute" (Cass., sent. n. 15660 del 2014, che riporta a sua volta Cass., sent. n. 6482 del 1995).

La sottoscrizione della convenzione definisce l'assunzione di obblighi endoprocedimentali, restando ancora incerto l'oggetto della prestazione. Di conseguenza, non vi è obbligo di emettere fattura al momento della sottoscrizione della convenzione.

Ristrutturazione di immobili non di proprietà - detrazione dell'Iva

Cassazione n. 11533 dell'11/5/18

La società possedeva in locazione un complesso turistico – residence per vacanze - di proprietà della capogruppo. La suddetta società conduttrice ha sostenuto costi per la ristrutturazione del complesso detraendo la relativa Iva. terminate le ristrutturazioni e prima di avviare l'attività detta società è stata incorporata dalla controllante proprietaria degli immobili. Subito dopo la controllante ha venduto a terzi il complesso immobiliare.

La Suprema Corte ha precisato che in tutte le sentenze che hanno escluso la detrazione dell'Iva è seppure in diverse forme presente la "preoccupazione" che il contratto di locazione potesse essere stato predisposto allo scopo di consentire alla conduttrice una detrazione di cui la proprietaria dell'immobile in quanto consumatrice finale non avrebbe potuto aver diritto – appunto perché non esercitante attività di impresa o professionale – venendo quindi a mancare l'effettuazione di operazioni Iva «a valle» dalle quali potesse originare il debito d'imposta eventualmente compensabile. Ai fini della detrazione dell'imposta la strumentalità del bene deve essere verificata in concreto, tenendo conto cioè della sua effettiva destinazione, non potendosi ammettere limitazioni al diritto di detrazione. Ne consegue la piena legittimità della detrazione Iva operata dal contribuente. Peraltro è vero che gli immobili erano accatastati A2 (abitativi) ma la Commissione Regionale ha mancato di verificare se l'uso degli immobili, anche solo in prospettiva, era strumentale o meno.

IRAP

Irap professionisti - rapporti con altri esercenti la medesima attività per incarichi attinenti alla stessa attività professionale e pluralità di studi professionali

Cassazione n. 15559 del 13/6/18

Ai fini del presupposto impositivo Irap è irrilevante l'ammontare dei compensi percepiti dal professionista. Evidenziano, invece, l'autonoma organizzazione tanto l'esistenza di plurimi e non occasionali rapporti del professionista con altri professionisti esercenti la medesima attività ai quali venivano affidati incarichi attinenti alla stessa attività professionale svolta, quanto la pluralità di studi professionali.

La Cassazione ha, sul punto richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite la quale, con la sentenza n. 9451/2016 ha affermato che, con riferimento all'attività professionale svolta da un lavoratore autonomo (o un professionista), il presupposto impositivo Irap (autonoma organizzazione) sussiste quando il contribuente:

- a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore che espliciti mansioni meramente esecutive.

Irap - esercizio della professione in forma associata**Cassazione n. 16623 del 25/6/18**

In tema d'Irap, l'esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell'autonoma organizzazione, da considerarsi implicita, salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l'assenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata, bensì l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa.

La vicenda riguardava la soggezione ad Irap della sola porzione di attività professionale svolta al di fuori dello studio legale associato del quale il contribuente è socio e fatturata direttamente al dominus dello studio.

Nella specie, tuttavia, spettava al contribuente dimostrare che si trattava di attività ontologicamente del tutto estranea a quella dello studio associato, funzionalmente scollegata da essa, non interferente in alcun modo con la medesima e neppure dalla stessa direttamente o indirettamente agevolata.

Tale prova è concretamente mancata, così che è stato ritenuto che il contribuente beneficiasse dell'apparato organizzativo dell'associazione anche per la parte di attività professionale asseritamente individuale.

FISCALITÀ PERSONE FISICHE**Agevolazione "prima casa" - rileva la residenza familiare****Cassazione n. 16604 del 22/6/18**

In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso.

Agevolazione "prima casa" - vendita infraquinquennale dell'immobile agevolato – l'acquisto entro 1 anno della nuda proprietà del 2° immobile non evita la decadenza**Cassazione n. 17148 del 28/6/18**

Non è evitata la decadenza dall'agevolazione prima casa prevista dall'art. 1, nota II- bis), co. 4, della Tariffa, parte I, allegata al TUR se il contribuente vende o dona l'immobile acquistato con la suddetta agevolazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto laddove, anche se, entro un anno dalla vendita dell'immobile acquistato con tale agevolazione, egli effettui l'acquisto della sola nuda proprietà di altro immobile.

Il diritto al mantenimento dell'agevolazione è subordinato al fatto che il contribuente entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione, "proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale". La disposizione agevolativa non ricomprende anche gli acquisti di diritti reali di godimento sul bene, limitandosi a richiedere l'acquisto di un immobile da destinarsi ad abitazione principale.

Or dunque, il contribuente, successivamente alla vendita dell'immobile acquistato con il beneficio della prima casa e prima del decorso dei 5 anni, se ha acquistato, entro 1 anno da tale alienazione, la sola nuda proprietà - per una quota pari a $\frac{1}{4}$ - di altro immobile, non ha diritto di mantenere l'agevolazione fruita, ancorché l'immobile in questione sia stato destinato a propria abitazione principale con il consenso dell'usufruttuario, poiché tale evento non strumentalmente e direttamente collegato all'atto di acquisto e

ciò prescinde dalla circostanza che tale acquisto abbia interessato solo una piccola quota dei diritti di nuda proprietà.

Agevolazioni "prima casa" - vendita infraquinquennale dell'immobile – per mantenere l'agevolazione è necessario il concreto trasferimento della residenza nell'unità abitativa correlata

Cassazione n. 14317 del 5/6/18

In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, il contribuente che, venduto l'immobile nei 5 anni dall'acquisto, abbia acquistato, entro 1 anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all'acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l'agevolazione solo se fornisce la prova che l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata.

La Cassazione ritiene che il legislatore ha inteso imporre - ai fini di concedere l'agevolazione correlata a consentire l'afflusso del risparmio individuale nell'acquisto della prima abitazione - che l'acquirente dell'immobile acquistato a seguito di rivendita infraquinquennale di quello acquistato in precedenza non debba semplicemente dichiarare "di volerlo adibire a propria abitazione", ma lo debba invece effettivamente adibire a propria abitazione in conformità all'intento dichiarato.

L'agevolazione prevista dalla norma può essere mantenuta solo se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria, anche in riferimento a ciascuno dei plurimi acquisti che il contribuente possa avere effettuato nell'arco del tempo previsto dalla legge dopo la rivendita dell'immobile originariamente acquistato, in termini tali che per ciascuno degli acquisti intermedi il contribuente sia onerato di dimostrare l'effettiva realizzazione dell'intento, in virtù del concreto trasferimento della propria residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata.

Agevolazioni "prima casa" - acquisto in comunione legale da parte di uno solo dei coniugi - mancata dichiarazione di volontà del coniuge non intervenuto al rogito - revoca beneficio

Cassazione n. 14326 del 5/6/18

E' revocata l'agevolazione "prima casa" se entrambi i coniugi in comunione di beni non rendono le dichiarazioni nell'atto notarile di compravendita di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all'intero territorio nazionale, previste dall'art. 1, nota II bis, lett. b) e c) della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

In base all'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, nota II bis lett. b) e c), per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. "prima casa" occorre che l'acquirente dichiari in seno all'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all'intero territorio nazionale.

Pertanto, nel caso d'acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni:

- la circostanza che l'acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta;
- le dichiarazioni prescritte dalla legge devono riguardare non solo il coniuge intervenuto nell'atto ma, anche, quello non intervenuto (come nel caso di specie) e debbano essere necessariamente rese da quest'ultimo.

Cessione a titolo oneroso di un terreno – plusvalenza tassabile se si tratta di un una zona destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico**Cassazione n. 16561 del 22/6/18**

Ai fini dell'art. 67, co. 1, lett. b) del Tuir (redditi diversi) l'edificabilità dell'area venduta va desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore adottato dal Comune, al di là dall'approvazione del medesimo da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

La ricomprensione dell'area in una zona destinata dal PRG a servizi pubblici o di interesse pubblico (nel caso di specie destinata ad impianto di distribuzione di carburante), incide nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore potenzialità edificatoria, senza però escluderne l'oggettivo carattere edificabile, posto che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, devono essere tenuti distinti dai vincoli di destinazione; e dunque, la suddetta vendita comporta l'insorgenza di una plusvalenza tassata ex art. 67), co. 1, lett. b) del Tuir.

Cessione di terreno edificabile - deducibilità di costi ed oneri dalla plusvalenza**Cassazione n. 16538 del 22/6/18**

Si tratta di una cessione di un terreno. Il valore dell'imponibile era stato calcolato senza dedurre dalla plusvalenza i costi sostenuti e documentati e quelli non documentabili, posto che erano stati ritenuti non "inerenti ed incrementative le spese sostenute dai ricorrenti ": trattavasi di oneri di custodia, dei contributi versati al Consorzio di bonifica, di migliorie varie (sgombero dai rifiuti, attrezzatura a verde, recinzione, ingresso carrabile, sistemazione e cura alberi di ulivo). La Cassazione ha confermato un suo precedente orientamento (ordinanza n. 17595/2011) secondo cui sono costi inerenti al bene, in quanto tali deducibili ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, solo quelli che attengono al costo di acquisto (spese notarili, di mediazione, imposte di registro, ipotecarie e catastali, cioè i costi inerenti al prezzo di acquisto) o che si risolvono in aumento di valore del bene, perdurante al momento in cui si verifica il presupposto impositivo (ad esempio, le spese sostenute per liberare l'immobile da oneri, servitù ed altri vincoli, oppure le spese che abbiano determinato un aumento della consistenza economica del bene).

D'altro canto, non rientrano negli oneri deducibili le spese che attengono alla normale gestione del bene e che non ne abbiano determinato un aumento di valore, perdurante al momento in cui viene realizzata l'operazione imponibile.

L'onere della prova della deducibilità del costo grava sul contribuente, che deve dimostrare, non solo di aver sostenuto le spese, ma anche la loro inerenza ed il carattere incrementativo del valore del bene.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI**Accertamento sui conti correnti di soci e amministratori****Cassazione n. 16540 del 22/6/18**

In sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.P.R. 29/9/73, n. 600, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell'art. 32 del citato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, incombe sulla società contribuente dimostrarne l'estraneità alla propria attività.

Società cancellata dalla registro delle imprese – la responsabilità dei soci per i debiti della società**Cassazione n. 17243 del 2/7/18**

La sentenza sovverte completamente il panorama normativo di riferimento che si caratterizza per la (non) responsabilità economica dei soci di società di capitali. Secondo la Cassazione, all'estinzione della società (nel caso di specie una S.r.l.), derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non discende l'estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché in tale ipotesi si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori. Fin qui nulla questo.

Prosegue la suprema corte precisando che l'estinzione della società determina, pertanto, un fenomeno di tipo successorio tale per cui i debiti insoddisfatti della stessa si trasferiscono in capo ai suoi soci.

Orbene, con riguardo al meccanismo successorio, la Cassazione ha precisato che non può essere condiviso l'orientamento secondo cui i soci subentrano dal lato passivo nel rapporto d'imposta solo se e nei limiti in cui abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

Queste conclusioni, invero, non sono in linea con i principi affermati dalle sezioni unite (Cass. 6070/2013), che individuano sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente, peraltro, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Ma i soci restano pur sempre responsabili con le limitazioni riferite alla forma giuridica della società. Quest'ultima precisazione delle SSUU è fondamentale ma non riproposta dalla sentenza ora in commento.

Redditometro – interessi su capitali depositati all'estero oggetto di scudo fiscale**Cassazione n. 16638 del 25/6/18**

In tema di accertamento cd. sintetico (redditometro), ai sensi dell'art. 38, co. 6, del D.P.R. n. 600/1973, la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l'utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso.

In applicazione di tale consolidato principio, è stato ritenuto che in relazione a capitali depositati all'estero e rimpatriati (scudati) nel 2009, solo in via teorica è possibile considerare, ai fini della prova contraria che il contribuente deve fornire, che esse siano produttive di interessi che avrebbero potuto consentire un tenore di vita più elevato rispetto al reddito dichiarato; tale possibilità deve essere però dimostrata in concreto dal contribuente.

Sempre al fine della dimostrazione della prova contraria, non sono stati ritenuti rilevanti i capitali scudati, perché l'accertamento ha riguardato anni precedenti al rimpatrio dei capitali, dunque il tenore di vita non può essere giustificato con il possesso di valori di fatto non utilizzati.

Cancellazione delle società di Equitalia – i giudizi pendenti procedono**Cassazione n. 15869 del 15/6/18**

A seguito della cancellazione d'ufficio delle società del gruppo Equitalia dal registro delle imprese, a decorrere dal 1° luglio 2017, in virtù dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016, la successione a titolo universale, prevista dal comma 3 del detto articolo, in favore dell'Agenzia delle entrate-riscossione, non costituisce una successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., bensì una successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., poiché, in ragione del "venir meno" della parte, è stato normativamente individuato un soggetto giuridico destinatario del trasferimento delle funzioni precedentemente attribuito alla stessa. Ne deriva che i giudizi pendenti proseguono regolarmente, con il subentro del successore, senza necessità di interruzione.

Rateizzazione - Interessi di mora sulle sanzioni**Cassazione n. 16553 del 22/6/18**

In ipotesi di rateizzazione di una debito tributario, non sono dovuti gli interessi di mora sulle somme richieste a titolo di sanzioni, in quanto l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 21 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Accertamento – possesso di redditi per interposta persona**Cassazione n. 17128 del 28/6/18**

La disciplina dell'interposizione è codificata dall'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 il quale prevede che in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

Ebbene, ciò non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d'imposta; lo scopo elusivo può attuarsi anche mediante operazioni effettive e reali.

Nel caso di specie l'Ufficio ha eccepito che la vendita di terreni agricoli da parte dei proprietari (padre e figli) era elusiva posto che i medesimi erano pervenuti per donazione dalla moglie/madre. E' provato che il denaro derivante dalla vendita è stato mantenuto in capo ai cedenti e non è stato riversato alla moglie/madre. Diverso sarebbe stata la conclusione se il denaro fosse stato riversato alla donante.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI**Plusvalenza tassabile – mancata opzione per la rateizzazione in dichiarazione – la rateizzazione si desume dal comportamento concludente****Cassazione n. 16242 del 20/6/18**

Se il contribuente non compila la dichiarazione dei redditi nella parte specificamente destinata alla opzione per la rateizzazione delle plusvalenze nell'anno in corso e nei quattro anni successivi (art. 86, comma 4, del Tuir), dall'omissione, avente natura meramente formale, non discende la impossibilità di rateizzare, essendo tale conseguenza prevista esclusivamente in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e non in caso di mancata indicazione nell'apposita casella della richiesta di rateizzazione nella dichiarazione regolarmente presentata. In tal caso la volontà di rateizzare si evince dal comportamento concludente del contribuente.

L'art. 86, co. 4, del Tuir stabilisce che "le plusvalenze realizzate....determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno, per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata....".

L'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 442/1997 precisa che "l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili".

Alla luce delle suddette disposizioni normative è stato rilevato che, qualora sia mancata in dichiarazione la formale opzione per la rateizzazione, vale a favore del contribuente il comportamento concludente costituito dall'aver spalmato la plusvalenza nelle dichiarazioni dei redditi dell'anno in cui essa si è

verificata e nei 4 anni successivi in quote costanti, potendosi da tale comportamento inferire la implicita opzione per il regime di rateizzazione della plusvalenza.

PENALE

La cessione del credito dopo la trascrizione del sequestro non determina di per sé la mala fede

Cassazione, Sezioni Unite, n. 29847 DEL 3/7/18

Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sé uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede.

È reato la compensazione dei debiti con crediti inesistenti mediante accollo

Cassazione n. 29870 del 3/7/18

L'estinzione del debito tributario è ammessa mediante compensazione solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ossia tra poste appartenenti al medesimo contribuente. È indebita compensazione di crediti inesistenti l'ipotesi in cui il debito di un soggetto sia accollato da parte di un altro, che procede all'estinzione con compensazione di crediti inesistenti. La pronuncia è intervenuta con riferimento al caso di una professionista indagata per il reato di indebita compensazione, previsto dall'art. 10-quater del D.lgs n. 74/2000 che commercializzava modelli di evasione fiscale con l'invio telematico di modelli F24. In particolare, mediante l'istituto dell'accollo, compensava i debiti tributari di terzi con crediti inesistenti, permettendo così la regolarizzazione della posizione fiscale di questi ultimi.

FISCALE – VARIE

Credito d'imposta ed esclusione del legittimo affidamento

Cassazione n. 14620 del 6/6/18

Come noto l'art. 1, commi 280 e seguenti, della legge n. 296/2006, ebbe a prevedere il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo. Successivamente l'art. 29 del D.L. n. 185/2008, ebbe a contingentare il credito riferito a spese sostenute prima del 29/11/08, per mancanza di risorse dedicate. Il credito spettante a questi soggetti fu assegnato in base al criterio del click day ossia vennero assegnate ai soggetti più veloci nel trasmettere l'istanza telematica.

Ebbene, la Corte ha ritenuto che il criterio di cui trattasi è legittimo e non viola i principi costituzionali di parità di trattamento e di ragionevolezza. Le lamentale sollevate concernenti la disparità di trattamento tra contribuenti tutti egualmente titolari di crediti d'imposta, per effetto della procedura telematica di ammissione al beneficio o, per converso, di diniego del nulla-osta, non sono condivisibili perché rimettere in discussione l'assegnazione delle risorse [...] determinerebbe un assetto normativo caratterizzato da iniquità e irragionevolezza, poiché coloro che sono risultati vincitori nella procedura telematica, non solo perderebbero il beneficio ottenuto, ma non potrebbero neanche concorrere alla distribuzione del successivo finanziamento previsto dall'art. 2, comma 236, della legge n. 91 del 2009, finanziamento che è riservato ai "perdenti".

Imposta di registro nel caso di cessione di un complesso produttivo

Cassazione n. 17182 del 28/6/18

Si ha cessione di azienda, soggetta ad imposta di registro proporzionale (e non ad IVA), quando le parti non

Giuri Assist

hanno inteso trasferire una semplice somma di beni, ma un complesso organico unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva, tale da farne emergere ex ante la complessiva attitudine, anche solo potenziale, all'esercizio dell'impresa, ovvero quando i beni strumentali ceduti siano atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di una impresa, anche se non si richiede che tale esercizio sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività di impresa, né che la cessione comprenda anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali.